MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MICHELANGELO BUONARROTI"
Liceo Scientifico Liceo Scienze Applicate Liceo Sportivo Liceo Linguistico
Via Matteotti, 8 - 34074 Monfalcone (GO) - Codice Fiscale 81002450310
tel. 0481/410628 - fax 0481/410955 - email: gois00900r@istruzione.it; gois00900r@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DELLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE INDIVIDUALE

Approvato con delibera del 30 gennaio 2024 del Consiglio d'Istituto

L'ISIS Buonarroti riconosce l'importanza della mobilità internazionale e dei soggiorni all'estero quali esperienze formative che favoriscono la crescita personale dello studente e lo sviluppo delle sue competenze interculturali e di cittadinanza.

Normativa di riferimento

Il presente regolamento fa riferimento alla Nota MIUR 843/2013, che precisa le linee guida derivanti da tutta la precedente normativa relativa alle esperienze di mobilità internazionale individuale che si elenca di seguito:

- Testo Unico n. 297/94, Art. 192, comma 3 (iscrizione di giovani provenienti da un periodo di studio all'estero);
- C.M. 181/97 (validità delle esperienze di studio all'estero e sistema di valutazione per la riammissione dell'alunno nella sua scuola di origine);
- DPR n. 275/99, art. 14, comma 2 (disciplina di istituto per il riconoscimento degli studi all'estero);
- C.M. n. 236/99 (attribuzione dei crediti scolastici al rientro);
- D.Lgs. 226/2005, art. 13, comma 1 (disciplina dei soggiorni brevi e della valutazione intermedia)
- Comunicazione prot. n. 2787 /R.U./U 20 aprile 2011 (facilitazioni alla mobilità studentesca).

Art. 1 – Destinatari e durata

Ferma restando la libertà di scelta delle famiglie riguardo il percorso educativo delle studentesse e degli studenti, l'ISIS Buonarroti indica il quarto anno di corso quale anno deputato alla mobilità internazionale individuale. Pertanto la preparazione e l'organizzazione dell'esperienza dovranno essere concordate tra la studentessa o lo studente, la sua famiglia e il Consiglio di classe nel corso del terzo anno di studi. Le esperienze di studio all'estero possono consistere in un intero anno scolastico o in periodi più brevi (trimestre/semestre).

Art. 2 - Adempimenti prima della partenza

1. Le studentesse e gli studenti interessati a trascorrere un anno di studio all'estero lo comunicano formalmente al Coordinatore di classe con congruo anticipo.

2. Il Consiglio di classe esprime un parere sull'opportunità di realizzare o meno tale esperienza, sulla base delle competenze possedute dalla studentessa o dallo studente anche in relazione alle possibilità di positivo reinserimento al suo ritorno. Tale parere, verbalizzato dal Cdc nella prima riunione utile e comunicato alla famiglia dal Coordinatore, non può essere comunque vincolante per la scelta operata da famiglia e studente/ssa.

3. Il Consiglio di classe indica un docente tutor a cui l'allievo e i genitori faranno riferimento per i rapporti con l'istituzione straniera ospitante e l'eventuale agenzia organizzatrice, prima della partenza, durante il periodo di soggiorno all'estero e al rientro della studentessa o dello studente.

4. La studentessa o lo studente e la famiglia sottoscriveranno con l'Istituto un Patto formativo (Allegato 1), nel quale siano specificati i dati dell'agenzia organizzatrice, le finalità generali del programma di studi ed eventuali attività ricadenti nei PCTO, la durata del soggiorno, le modalità di interazione tra tutor, studente/ssa e istituto ospitante estero. Detto accordo sarà sottoscritto dal Dirigente scolastico, dal tutor, dalla famiglia e dalla studentessa o dallo studente, congiuntamente all'accettazione del presente Regolamento.

5. Una volta conosciuta l'esatta destinazione all'estero e il piano di studi, il Consiglio di classe e la studentessa o lo studente concorderanno gli obiettivi formativi specifici relativi al soggiorno.

Art. 3 – Studentesse e studenti con sospensione del giudizio e ripetenze

1. Come segnalato nella Nota MIUR 843/2013 per le studentesse e gli studenti con giudizio sospeso si perverrà allo scrutinio finale prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

2. Per gli studenti non ammessi all'anno successivo (di norma il quarto anno) e che comunque effettuano l'anno di studio all'estero, tale anno sarà valido per la ripetenza dell'anno non superato (di norma il terzo anno): pertanto il credito scolastico sarà assegnato per detta classe.

Art. 4 - Permanenza all'estero

1. Lo studente dovrà comunicare al Tutor le materie studiate nella scuola all'estero e gli argomenti affrontati.

2. Il Tutor promuoverà una collaborazione tra scuola di origine e studente, via mail o tramite altri canali, e si renderà disponibile a inviare allo studente materiali o prove svolte per permetterle/gli di seguire lo sviluppo delle lezioni e dei programmi disciplinari italiani.

3. Il Tutor raccoglierà tutti i materiali inviati dallo studente, in particolare le discipline e gli argomenti studiati all'estero, e li trasmetterà al Consiglio di classe. Farà in modo che, per le materie non presenti nel corso di studio della scuola estera o con programmazioni radicalmente differenti, siano comunicati allo studente, entro la fine delle lezioni di giugno, i nuclei essenziali delle discipline necessari per un proficuo reinserimento nella classe successiva (o nel caso di studenti ripetenti vedi art. 3 comma 3) e su quali materie di indirizzo sarà necessaria una breve discussione nel corso del colloquio di rientro (vedi art. 6).

Art. 5 - Rientro dello studente

1. Alla fine dell'esperienza all'estero lo studente dovrà trasmettere all'ISIS Buonarroti tutta la documentazione rilasciata dalla scuola straniera come certificati di frequenza, valutazioni nelle materie previste dal piano di studi, eventuali PCTO ecc. Tale documentazione va depositata in segreteria per essere inserita nel fascicolo personale dello studente.

2. Prima dell'inizio dell'anno successivo lo studente produrrà un'articolata relazione sull'esperienza all'estero che esporrà al Consiglio di classe in un colloquio dedicato da tenersi indicativamente a fine agosto/inizio di settembre e comunque prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico.

Art. 6 - Ammissione alla classe successiva, valutazione e credito scolastico

1. Il Consiglio di classe, ammettendo direttamente lo studente alla classe successiva, assegna il credito scolastico partendo dalla valutazione dell'esperienza all'estero nella sua globalità, valorizzandone i punti di forza e considerando le competenze (disciplinari e trasversali) acquisite. Al fine di giungere ad una valutazione complessiva, per l'assegnazione del credito scolastico, il Consiglio di classe

a. esaminerà la documentazione rilasciata dall'istituto straniero e le valutazioni ivi conseguite;
b. valuterà le competenze acquisite dallo studente attraverso un colloquio (vedi art. 5.2) riguardante tutti gli aspetti dell'esperienza;
c. considererà il credito scolastico dell'anno precedente;
d. valuterà stesso colloquio la padronanza dei nuclei essenziali necessari per garantire un proficuo reinserimento nella classe successiva delle sole materie di indirizzo che non siano state presenti nel piano di studi della scuola estera o che abbiano implicato un'articolazione di contenuti radicalmente diversa. Nello specifico, per gli indirizzi del Liceo Scientifico, matematica e fisica; per il Liceo Linguistico, inglese, tedesco e spagnolo[1].

2. Alla fine del colloquio, il Consiglio di classe assegna il credito scolastico in una seduta riservata ai soli docenti (modello di verbale, Allegato 2).

Art. 7 - Reinserimento dello studente

1. Sarà premura ed interesse dello studente, nel primo periodo dell'anno scolastico successivo il rientro, acquisire la padronanza dei nuclei essenziali di tutte le discipline, nei modi e tempi stabiliti in accordo con il docente. La verifica della padronanza di tali nuclei è unicamente funzionale al positivo reinserimento in classe. Non può dar luogo a valutazioni da imputare all'anno in corso. La

[1] Si ricorda che la padronanza dei nuclei essenziali delle materie d'indirizzo, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dalla normativa vigente, deve essere presa in considerazione solo come uno dei quattro criteri sui quali basarsi per l'attribuzione del credito. Non rappresenta in nessun modo un esame di ammissione. Si ricorda che l'ammissione diretta alla classe successiva è prevista dalla normativa vigente.

valutazione finale dell'anno in corso dovrà basarsi esclusivamente su argomenti trattati nel corso dell'anno stesso da parte dell'intera classe.

Art. 8 - Soggiorni brevi

1. Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli precedenti, che si applicano anche al caso dei brevi periodi, per gli studenti che abbiano effettuato all'estero periodi di studio o formazione della durata di alcuni mesi nel primo periodo dell'anno scolastico, ai fini della valutazione intermedia, i Consiglio di classe possono definire i voti per le materie comuni sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera, mentre per le materie non presenti nel curricolo si procederà ad assegnare il voto sulla base della verifica dell'apprendimento dei contenuti essenziali.

2. Nel caso di soggiorni brevi che implichino la permanenza all'estero durante il secondo periodo dell'anno scolastico e fino al termine dell'attività didattica annuale, gli studenti verranno regolarmente ammessi all'anno successivo. Per l'assegnazione del credito scolastico, oltre a quanto previsto nell'Art. 6, si considererà, sempre al fine di arrivare ad una valutazione globale, anche la valutazione intermedia dell'anno in esame.

Art. 9 – Accoglienza di studentesse e studenti stranieri in esperienza di studio in Italia

1. L'Istituto valorizza la presenza di studentesse e gli studenti provenienti dall'estero per un periodo non superiore ad un anno scolastico e non finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, per favorire una crescita partecipata di tutte le componenti scolastiche, stimolando l'accoglienza, il dialogo, l'interesse e la curiosità per culture diverse dalla propria.

2. Al fine dell'inserimento, nel rispetto della normativa vigente in materia di permessi per motivi di studio, l'Istituto acquisisce direttamente dalla scuola straniera di provenienza della studentessa o dello studente informazioni circa l'ordinamento e le modalità di valutazione della scuola di provenienza, il piano di studi seguito ed eventuali necessità specifiche.

3. Per tali studentesse e studenti il Consiglio di classe ospitante si fa carico di personalizzare il percorso formativo tramite un Piano di apprendimento adeguato alle competenze della studentessa e dello studente straniero e calibrato sui suoi reali interessi e abilità, anche a seguito di colloqui conoscitivi con i docenti delle diverse discipline.

4. Il Piano di apprendimento deve individuare le discipline oggetto di studio, alcune delle quali possono essere seguite all'interno di altre classi, gli obiettivi di apprendimento disciplinari e interdisciplinari da conseguire, le modalità e i criteri di valutazione degli apprendimenti e gli eventuali percorsi di recupero delle conoscenze e delle competenze di base necessarie per una proficua esperienza formativa nel contesto scolastico.

5. L'Istituto favorisce il coinvolgimento e la partecipazione della studentessa o dello studente straniero in attività scolastiche extracurricolari che, in base alle sue attitudini e ai suoi interessi, possano arricchirne l'esperienza formativa in Italia.

6. Al termine del soggiorno l'Istituto rilascia un attestato di frequenza e una certificazione delle competenze acquisite dalla studentessa o dallo studente a cura del Consiglio di classe ospitante.

7. Per tali studentesse e studenti si configura l'obbligo di vigilanza da parte del personale della scuola. Deve anche essere garantito, per il periodo di permanenza nella scuola, la copertura assicurativa per le spese per cure mediche e ricoveri ospedalieri, per i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile per danni e relativi oneri legali. I cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema sanitario nazionale del Paese comunitario di residenza devono presentare gli appositi modelli direttamente all'azienda sanitaria competente nel luogo di dimora in Italia. Le studentesse e gli studenti che non comprovino la copertura assicurativa di cui sopra, devono contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia.

Art. 10 – Disposizioni finali

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto il 30 gennaio 2024, entra in vigore al giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto e può essere modificato dal Consiglio d'istituto a maggioranza assoluta dei suoi membri.

PATTO FORMATIVO PER LE ESPERIENZE
DI MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE

alla c.a. del Dirigente Scolastico
dell'ISIS M. Buonarroti
Via G. Matteotti 8
34074 Monfalcone (GO)

Il presente accordo viene condiviso e sottoscritto dai soggetti coinvolti (studente, famiglia, tutor e dirigente scolastico) al fine di concordare un iter formativo trasparente e vincolante per lo studente partecipante ad un programma di mobilità individuale, promuovere un clima di reciproca collaborazione e valorizzare le potenzialità dell'esperienza.

Studente partecipante	
Genitore 1	
Genitore 2	
Email di contatto dello studente	
Recapito telefonico dello studente	
Recapito telefonico di un genitore	
Associazione organizzatrice	
Durata del programma	(annuale / semestrale / trimestrale)
Data inizio e fine del programma	
Tutor nominato dal Consiglio di classe	
Email di contatto del Tutor	
Nome e indirizzo della scuola ospitante	(da inserire quando disponibile)
Presenza di attività valide come PCTO	(SI / NO e numero di ore previste)

Patto di corresponsabilità

Lo studente si impegna a:

- frequentare regolarmente, con interesse e partecipazione, le lezioni nella scuola ospitante;
- informare con cadenza mensile il Tutor, dell'andamento scolastico e sulle competenze acquisite;
- trasmettere all'ISIS Buonarroti il certificato di frequenza e le valutazioni rilasciate dalla scuola estera e qualsiasi altra documentazione utile ai fini della valutazione dell'esperienza.

La famiglia si impegna a:

- curare con attenzione gli atti burocratici previsti dal Regolamento Mobilità;

- segnalare con tempestività al docente Tutor eventuali problematiche.

L'ISIS Buonarroti si impegna a:

- comunicare, prima dell'avvio delle pratiche, il parere (non vincolante) del Consiglio di classe riguardo l'opportunità dell'esperienza;
- informare la famiglia e lo studente su tutti gli aspetti previsti dal Regolamento;
- incaricare un docente Tutor quale riferimento per studente e famiglia per tutta la durata dell'esperienza;
- mantenere, tramite il Tutor, contatti regolari con lo studente e la famiglia per monitorare l'andamento dell'esperienza;
- indicare con chiarezza allo studente la documentazione necessaria per il rientro e la valutazione dell'esperienza;
- indicare prima della fine del periodo all'estero i contenuti irrinunciabili per le discipline non seguite all'estero e segnalare con chiarezza i tempi e le modalità per l'accertamento;
- esprimere una valutazione globale, assegnando il credito scolastico, sul periodo di mobilità secondo le modalità previste dal Regolamento;
- segnalare con tempestività allo studente ed alla famiglia eventuali problematiche.

Regolamento d'istituto per la mobilità individuale

Lo svolgimento dell'esperienza all'estero, in tutte le sue fasi è normata dal Regolamento della mobilità studentesca internazionale individuale, consultabile e scaricabile dalla sezione dei regolamenti del sito web dell'Istituto (www.liceomonfalcone.it).

Con la sottoscrizione del presente Patto formativo si intende che le parti firmatarie siano a conoscenza e si attengano a quanto stabilito dal Regolamento.

Data _____

Firma studente _____

Firma genitore 1 _____

Firma genitore 2 _____

Firma Dirigente Scolastico _____

Firma docente tutor _____

Allegati

I documenti segnalati verranno man mano raccolti ed allegati al presente accordo formativo quando disponibili. Barrare gli eventuali allegati presenti:

- ○ conferma di partecipazione alla mobilità sottoscritta dall'associazione organizzatrice
- ○ eventuale progetto per attività PCTO redatto dall'associazione organizzatrice
- ○ eventuale convenzione con l'agenzia organizzatrice per il riconoscimento delle ore PCTO

- piano di studi previsto presso la scuola estera ospitante
- obiettivi specifici relativi al soggiorno decisi dal Consiglio di classe

ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE INDIVIDUALE

Verbale della riunione del Consiglio di classe

Anno scolastico: XXX - Classe: XXX – Verbale N. XXX

In data XXX alle ore XXX, nell'aula XXX dell'ISIS Michelangelo Buonarroti di Monfalcone, si riunisce il Consiglio della classe XXX per procedere alla trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Valutazione dell'esperienza di mobilità internazionale individuale e assegnazione del credito scolastico per lo studente XXX.

1. Valutazione dell'esperienza di mobilità internazionale individuale e assegnazione del credito scolastico per lo studente XXX.

Presiede la riunione XXX. Funge da segretario XXX. All'inizio della seduta, che si svolge a struttura ridotta ai soli docenti, sono presenti i seguenti docenti:

- XXX;
- XXX;
- XXX;

Sono assenti i seguenti docenti:

- XXX;
- XXX;
- XXX;

La riunione fa seguito al colloquio, iniziato alle ore XXX e conclusosi alle ore XXX, in cui lo studente ha presentato tutti gli aspetti della sua esperienza all'estero (percorso di studi, contatto con la cultura locale, vita nella famiglia ospitante, punti di forza/debolezza dell'esperienza, eventuali esperienze di PCTO, etc.) e ha intrattenuto una discussione sui nuclei fondamentali (indicati entro il mese di maggio dal Consiglio di classe) delle discipline di indirizzo non affrontate nel corso dell'anno all'estero.

Il presidente, constatata la validità dell'adunanza, ricorda che il Regolamento della mobilità studentesca internazionale individuale prevede l'ammissione diretta alla classe successiva e l'assegnazione del credito scolastico per l'anno/periodo frequentato all'estero valutando l'esperienza nella sua globalità.

Per pervenire ad una valutazione complessiva ed all'assegnazione del credito si esamina la seguente documentazione rilasciata dalla scuola ospitante e presente nel fascicolo personale dello studente:

- XXX;
- XXX;
- XXX;

Si esamina altresì la documentazione relativa alle valutazioni disciplinari espresse dalla scuola ospitante:

- XXX;
- XXX;
- XXX;

Dal colloquio di presentazione dell'esperienza nella sua globalità emerge che lo studente ha acquisito le seguenti competenze:

- XXX;
- XXX;
- XXX;

Il credito scolastico relativo all'anno scolastico precedente è di punti XXX.

Dal colloquio emerge la padronanza dei seguenti nuclei essenziali delle discipline di indirizzo:

- Disciplina: nuclei tematici;
- XXX;
- XXX;
- XXX;

Per i soggiorni all'estero di breve durata ci si riferisce alle valutazioni del primo periodo didattico dell'anno scolastico corrente.

Considerato quanto riportato, il Consiglio di classe ammette lo studente alla classe XXX per l'anno scolastico XXX assegnando un credito scolastico pari a punti

XXX

Essendo terminati gli argomenti di discussione, la riunione termina alle ore XXX.

Il presente verbale è redatto e approvato seduta stante.

Il segretario

_____

Il presidente

_____